COMUNE DI CAPANNORI

Settore Lavori Pubblici

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

D.P.R. 10.09.1990 n. 285

COMUNE DI CAPANNORI - Piazza Aldo Moro 1(55012) Capannori LU

SETTORE LAVORI PUBBLICI – UFFICIO CIMITERI

tel. 0583/428353 fax 0583/428209 e-mail: tecnico.cimiteri@comune.capannori.lu.it

COMUNE DI CAPANNORI

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA....5
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI....5
Articolo 1. Oggetto....5
Articolo 2. Competenze....6
Articolo 3. Responsabilità'....6
Articolo 4. Servizi gratuiti e a pagamento....6
Articolo 5. Atti a disposizione del pubblico....7
CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI....7
Articolo 6. Depositi di osservazione ed obitori....7
CAPO III - FERETRI....8
Articolo 7. Deposizione della salma nel feretro....8
Articolo 8. Verifica e chiusura feretri....8
Articolo 9. Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti....8
Articolo 10. Fornitura gratuita di feretri....11
Articolo 11. Piastrina di riconoscimento....11
CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI....11
Articolo 12. Modalità del trasporto e percorso....11
Articolo 13. Trasporti funebri....12
Articolo 14. Trasporti gratuiti....12
Articolo 15. Trasferimento di salme senza funerale....12
Articolo 16. Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione....12
Articolo 17. Trasporto di cadaveri su disposizione di pubblica autorita'....13
Articolo 18. Passaporto Mortuario....13
CAPO I - CIMITERI....16
Articolo 19. Elenco cimiteri....16
Articolo 20. Disposizioni generali – Vigilanza....16
Articolo 21. Reparti speciali nel cimitero....16
Articolo 22. Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali....17
CAPO II - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE....17
Articolo 23. Piano regolatore cimiteriale....17
CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE....18
Articolo 24. Disposizioni generali....18
Articolo 25. Inumazione....18
Articolo 26. Autorizzazione ad aumentare o diminuire il periodo di inumazione delle salme....19
Articolo 27. Tumulazione....19
Articolo 28. Deposito provvisorio....20
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI....21
Articolo 29. Esumazioni ordinarie....21
Articolo 30. Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie....21
Articolo 31. Esumazione straordinaria....22
Articolo 32. Estumulazione....22
Articolo 33. Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento....23
Articolo 34. Raccolta delle ossa....24
Articolo 35. Sostanze e materiali che si rinvengono in occasione di operazioni cimiteriali....24
Articolo 36. Oggetti da recuperare....25
Articolo 37. Disponibilità dei materiali....26
CAPO V - CREMAZIONE....26
Articolo 38. Crematorio....26

Articolo 39. Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione....26
CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI....29
Articolo 40. Orario....29
Articolo 41. Disciplina dell'ingresso – Divieti....29
Articolo 42. Divieti speciali....30
Articolo 43. Riti funebri....31
Articolo 44. Sopraelevazioni, rivestimenti marmorei, epigrafi, monumenti ,ornamenti, sulle tombe, nei campi comuni 31
Articolo 45. Fiori e piante ornamentali....32
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE....33
Articolo 46. Sepolture private....33
Articolo 47. Durata delle concessioni....33
Articolo 48. Modalità di concessione....34
Articolo 49. Uso delle sepolture private....35
Articolo 50. Manutenzione....35
Articolo 51. Manufatti e aree destinate alle sepolture per famiglie e/o collettività - Termini....35
Articolo 52. Autorizzazioni relative all'impiego di speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e la strutturazione dei cimiteri, o per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti....37
Capo II - Divisione, Subentri, Rinunce....37
Articolo 53. Divisione, Subentri....37
Articolo 54. Rinuncia a concessione a tempo determinato e perpetue....38
Articolo 55. Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione....38
Capo III - Revoca, decadenza, l'estinzione....39
Articolo 56. Revoca, trasferimento della sepoltura e interventi in aderenza....39
Articolo 57. Decadenza....40
Articolo 58. Provvedimenti conseguenti la decadenza....40
Articolo 59. Estinzione....41
Articolo 60. Adempimenti in seguito al mancato rinnovo della concessione :....41
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI....42
Articolo 61. Accesso al cimitero....42
Articolo 62. Autorizzazioni e permessi di costruzione di cappelle gentilizie....42
Articolo 63. Responsabilità - Deposito cauzionale....43
Articolo 64. Recinzione aree - Materiali di scavo....43
Articolo 65. Introduzione e deposito di materiali....43
Articolo 66. Orario di lavoro....44
Articolo 67. Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti....44
Articolo 68. Vigilanza....44
Articolo 69. Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri....44
CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI....45
Articolo 70. Funzioni – Licenza....45
Articolo 71. Divieti....45
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE....46
Articolo 72. Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti....46
Articolo 73. Mappa....46
Articolo 74. Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali....47
Articolo 75. Schedario dei defunti....47
Articolo 76. Schedario delle concessioni....47
CAPO II - NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI....47
Articolo 77. Efficacia delle disposizioni del Regolamento....47
Articolo 78. Cautele....47
Articolo 79. Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria....48
Articolo 80. Concessioni pregresse....48
Articolo 81. Sepolture private e tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio....48
Articolo 82. Rimesse di carri funebri - Norma transitoria....48

COMUNE DI CAPANNORI

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. **Oggetto**

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al

- Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934 n. 1265,
- D.P.R. 10.09.1990 n. 285
- Circolare del Ministero della Sanità 24.06.93 n° 24,
- Decreto legislativo 05.02.1997 n° 22,
- Circolare del Ministero della Sanità 31.07.98 n° 10,
- Decreto 26.06.2000 n° 219 "Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari",
- Legge 30.03.2001 n° 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri",
- delibere di Giunta Regionale n° 395 del 22.04.2002 e n° 599 del 10.06.2002,

ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento la normativa sopra richiamata nonché i provvedimenti di contenuto generale attuativi delle norme del presente, adottati dagli organi comunali.

Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato.

- *Per inumazione si intende la sepoltura del feretro in terra, in campo Comune.*
- *Per tumulazione si intende la sepoltura del feretro in loculo o tomba.*

- *Per esumazione si intende l'operazione di recupero del feretro da terra.*

- *Per estumulazione si intende l'operazione di recupero del feretro da tomba o loculo.*

- *Per ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere le ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni*

- *Per feretro si intende l'insieme della cassa e della salma in essa contenuta da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre.*

- *Per cinerario si intende un manufatto destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni.*

- *Per resti mortali si intende il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero, per salme inumate, l'esito della trasformazione delle stesse allo scadere del turno almeno decennale di rotazione per effetto di mummificazione o saponificazione e, per salme tumulate, l'esito della trasformazione allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni per effetto di corificazione.*

Articolo 2. **Competenze**

I servizi inerenti la polizia mortuaria nonché le attività relative alla manutenzione, l'ordine, la vigilanza, la custodia, l'ampliamento nonché la realizzazione di ogni opera funzionale al servizio dei cimiteri, vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dall'art. 113 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267 e dall'art. 5 della L.R. 25.02.2000 n° 16, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle forme di cui al comma 1 del presente articolo le competenze, le responsabilità e l'organizzazione sono stabilite dagli atti di concessione o dai contratti di servizio, fatte salve comunque le funzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

In caso di gestione in economia le competenze, le responsabilità e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono disciplinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa ai sensi dell'art. 89 del d. lgs. 267/2000, fatte salve comunque le funzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

Articolo 3. **Responsabilità'**

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4. **Servizi gratuiti e a pagamento**

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla Legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

a) la visita necroscopica;

b) il servizio di osservazione dei cadaveri;

c) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, ai sensi del successivo art. 14.;

e) l'inumazione in campo Comune, l'esumazione ordinaria e la cremazione limitatamente ai casi di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, nel rispetto della procedura richiamata al successivo art. 14.;

f) la dispersione delle ceneri in conformità alle disposizioni della Legge del 30.03.2001 n. 130;

h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;

La Giunta Comunale individua i servizi, diversi da quelli sopra richiamati, cui è collegato il pagamento di una tariffa e la loro elencazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento

Articolo 5. **Atti a disposizione del pubblico**

Il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 - compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali – è a disposizione di chiunque possa averne interesse.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale:

a) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
b) copia del presente regolamento (consultabile anche sul sito internet del Comune di Capannori all'indirizzo www: comune.capannori.lu.it
c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6. **Depositi di osservazione ed obitori**

L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio, appositamente allestiti presso il presidio ospedaliero, è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.

Per quanto riguarda le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali, le stesse – fatto salvo il rispetto di specifiche misure cautelative disposte dai competenti Organi della ASL – sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III - FERETRI

Articolo 7. **Deposizione della salma nel feretro**

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa nella cassa avente le caratteristiche di cui al successivo art 9.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Relativamente ai decessi per malattie infettive di classe 1°, 2° e 3° di cui all'allegato 1 del Decreto Ministero della sanità 15.12.1990 si applicano le prescrizioni degli articoli 18 e 25 del D.P.R. 285/90 punto e punto 7 della circolare del Ministero della sanità 24.06.1993 n° 24.

Articolo 8. **Verifica e chiusura feretri**

La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.

Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all' art. 9.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza dei feretri al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 9. **Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90 compreso ciò che è stabilito dall'art. 31 dello stesso Decreto come ad esempio il materiale approvato dal Decreto del Ministero della Salute 07.02.2002 "Autorizzazione in ambito nazionale del materiale denominato Mater-BI-ZIO1U, per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo" e Decreto del Ministero della Salute 09.07.2002 "Autorizzazione in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi, per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 285/90" e quant'altro verrà autorizzato dagli organi competenti in materia, ed in particolare:

a) <u>per l'inumazione:</u>

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm.3.
- Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
- Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
- Le suddette operazioni devono essere eseguite in locale idoneo e protette dalla vista delle persone non autorizzate.

- L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere, del tipo e qualità, autorizzato con Decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio Superiore della Sanità.
- Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
- I1 fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
- I1 coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
- Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
- E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
- Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
- Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

b) per la tumulazione:

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio secondo quando disposto dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. 10.09.1990 n° 285 :

- i materiali da impiegare per la costruzione dei contenitori atti al trasporto dei cadaveri devono assicurare la resistenza meccanica per il necessario supporto del corpo e l'impermeabilità del feretro (legno massiccio e lastra di zinco o piombo quando richiesta). La cassa di legno può essere indifferentemente interna o esterna a quella metallica anche se per motivi estetici è invalso l'uso di disporla all'esterno;
- La cassa metallica, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura (è permessa oltre alla saldatura a fuoco anche quella a freddo) continua ed estesa su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. la cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo;
- le saldature devono essere continue ed estese su tutta le periferia della zona di contatto degli elementi da saldare;
- lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se è di zinco, a 1,5 mm se è di piombo;
- lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spesso iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra;
- i1 fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa;
- i1 coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza;
- nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza;
- le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa;
- il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo;
- sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice;

- la cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti;
- qualora alla cassa metallica sia applicata ai sensi dell'art. 77, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 una valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas può essere superflua la cerchiatura;
- l'uso di valvole o di altri dispositiva approvati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione è obbligatorio quando non viene prevista la cerchiatura;
- Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera b), nel rispetto delle modalità stabilite dagli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 qualora il trasporto sia per o dall'estero; per il trasporto oltre 100 km di feretri contenenti cadaveri destinati alla inumazione è consentito il ricorso a particolari cofani esterni a quello di legno di materiali impermeabili e con adeguata resistenza meccanica a chiusura stagna eventualmente riutilizzabili previa disinfezione, purché in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990. Tale sistema è preferibile nel caso di trasporti di cadaveri di persone morte di malattie infettive-diffusive destinati alla inumazione.

d) per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 del D.P.R. 285/90 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno spessore non inferiore a mm. 25.

Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b) e in particolare per i decessi avvenuti a seguito di malattie infettive di classe 1°, 2° e 3° di cui all'allegato 1 del Decreto Ministero della sanità 15.12.1990 si applicano le prescrizioni degli articoli 18 e 25 del D.P.R. 285/90 punto e punto 7 della circolare del Ministero della sanità 24.06.1993 n° 24.

Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata previa autorizzazione del Sindaco, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della ASL che riguardino il rivestimento totale del feretro con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 o altra idonea sistemazione.

Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre ché la stessa non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dalla ASL competente per Comune di partenza con la specifica che, qualora nel trasferimento sia stata impiegata la doppia cassa e la salma sia destinata a sepoltura in terra, dovrà essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

I feretri in caso di trasporto fuori Comune o all'estero dovranno essere muniti di sigillo con le modalità previste all'articolo 9 della Circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/93

e) <u>per la cremazione:</u>

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso;

- è consentito ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 285/90 a seguito di autorizzazione del Ministero della Salute, anche su richiesta degli interessati sentito il Consiglio superiore di sanità, per i trasporti di salma da comune a comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dal precedente art. 9, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Articolo 10. **Fornitura gratuita di feretri**

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione nonché – per la cremazione qualora si tratti di trasporti interni al Comune di decesso per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, su proposta del Servizio Sociale, previa accurata istruttoria sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Articolo 11. **Piastrina di riconoscimento**

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12. **Modalità del trasporto e percorso**

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio. il tragitto alla chiesa o altro luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta. salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

I competenti organi della ASL vigilano e controllano il servizio di trasporto delle salme, riferendone annualmente al Sindaco e proponendo i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Articolo 13. **Trasporti funebri**

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con mezzi conformi alle prescrizioni di cui all' art. 20 del DPR 10/9/1990 n. 285.

Salvo diversa specificazione del Sindaco riferita al particolare cimitero di destinazione della salma, il servizio di trasporto all'interno del cimitero è svolto in via esclusiva dagli addetti incaricati della gestione dei servizi cimiteriali.

Articolo 14. **Trasporti gratuiti**

Il Comune, su proposta del Servizio Sociale – subordinatamente alla richiesta degli interessati, ove esistano – previa accurata istruttoria sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, con l'autorizzazione del Sindaco, si fa carico del servizio di trasporto del defunto qualora i familiari e/o gli eredi versino in condizioni di bisogno.

Articolo 15. **Trasferimento di salme senza funerale**

Qualora la salma non si trovi nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo ecc, il Sindaco, sentiti i competenti organi della ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. Nelle medesime circostanze, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

Articolo 16. **Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati, corredata dall'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile

Al decreto è successivamente allegata la certificazione dei competenti organi dell' ASL, relativa alla verifica di cui all'art. 8

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

Articolo 17. **Trasporto di cadaveri su disposizione di pubblica autorita'.**

In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato), il comune è tenuto, a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino all'obitorio intercomunale di Lucca.

Qualora la pubblica autorità disponga per l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del comune con connessi oneri e quindi a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.

In generale l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso. Fanno eccezione:

a) i trasporti di prodotti abortivi, di cui all'art 7/2 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 per i quali è competente l'unità sanitaria locale;

b) i trasporti di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, per i quali è la pubblica autorità che dispone il trasporto, rilasciandone una copia all'incaricato del trasporto e una al sindaco del comune di decesso.

Il sindaco del comune di decesso è tenuto ai sensi dell'art.34/1 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione o dall'obitorio (anche se situato fuori dal proprio comune) al luogo di sepoltura.

Il trasporto dei cadaveri si esegue, ai sensi dell'art.19 . comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, unicamente a mezzo di carro funebre avente i requisiti di cui all'art.20 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990.

Il trasporto di cadaveri di cui la pubblica autorità abbia disposto la rimozione può avvenire anche a mezzo di un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. In alternativa è consentita per tali trasporti l'utilizzazione delle normali casse di legno purché il cadavere venga racchiuso in contenitori flessibili in plastica biodegradabile.

Per incaricato del trasposto della salma di cui al combinato disposto degli articoli 19 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, è da intendersi il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata:

a) da impresa funebre in possesso congiuntamente delle autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

b) da un ente locale che svolge servizio pubblico secondo una delle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

La natura del trasporto di una salma è tale da assoggettate l'incaricato del trasposto alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio dall'art. 358 del codice penale, come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, ed il trasporto stesso deve avvenire con mezzi indicati nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990.

Articolo 18. **Passaporto Mortuario**

1) Rilascio Passaporto Mortuario per salme da e per gli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino (ex art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285)

Gli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino (10.2.1937) sono i seguenti: Italia –Germania– Belgio – Cile – Egitto – Portogallo – Francia – Svizzera – Cecoslovacchia (adesso Repubblica Ceca e Slovacchia) – Turchia - Austria – Zaire (adesso Repubblica Democratica del Congo) – Messico - Romania)

A) Per le salme da introdurre nel territorio nazionale il passaporto mortuario viene rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

B) Per le salme che debbono essere trasportate dall'Italia ad un Paese aderente alla Convenzione di Berlino i familiari o un incaricato dell'impresa di trasporti funebri presenta domanda al Comune ove trovasi la salma da trasferire;

Il Comune acquisisce la documentazione seguente:

a) estratto per riassunto dell'atto di morte
b) certificato dell' Azienda USL attestante che sono state osservate le disposizioni di cui agli artt. 30 e 32 del DPR 285/90 e in caso di morte dovuta a malattie infettive- diffusive anche quanto previsto dagli artt.18 e 25
c) autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal Comune dove è avvenuto il decesso; ovvero , nel caso si ignori il luogo in cui il decesso è avvenuto, dal Comune dove il cadavere è stato deposto (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396)

Il Comune provvede a rilasciare il passaporto mortuario in conformità all'Allegato 1 della delibera di Giunta Regionale n° 599 del 10.06.2002.

2) Trasporto di salme dall'estero fuori dei casi previsti da accordi internazionali (ex art.28 del D.P.R. n. 285/90)

Per l'introduzione in Italia di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma presenta domanda in bollo all'autorità consolare italiana, la quale, constata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti ovvero inoltra telegraficamente o per via telematica la richiesta, al Comune dove la salma è diretta, il Comune concede l'autorizzazione informandone l'autorità consolare stessa.

La documentazione che l'autorità consolare trasmette al Comune è la seguente:

a) estratto per riassunto dell'atto di morte;
b) certificato della competente autorità sanitaria del Paese straniero dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui agli artt. 30 e 32 del DPR n. 285/90;
c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Salute dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate;

3) Trasporto all'estero fuori dei casi previsti dagli accordi internazionali (ex art. 29 del D.P.R. n. 285/90)

Per l'estradizione dall'Italia di salme dirette verso stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Comune ove trovasi la salma.

Il Comune acquisisce quanto segue:

a) nulla osta, per l'introduzione, dell'Autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta.
b) certificato rilasciato dall'Azienda USL attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art.32 del regolamento di polizia mortuaria e in caso di morti di malattie infettive diffusive anche quanto previsto dagli artt. 18 e 25 del citato DPR;
c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Salute dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate;
d) in caso di decesso per cause violente, omicidio, occorre anche il nulla osta del Procuratore della Repubblica del Tribunale.

Il Comune provvede a rilasciare l'autorizzazione in conformità all'allegato 2 alla delibera di Giunta regionale n° 599 del 10.06.2002.

4) Trasporto di ceneri - resti mortali

La convenzione internazionale di Berlino non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti.

Ne consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà il comune a rilasciare l'autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese. L'autorizzazione dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione) la destinazione.

Il trasporto dell'urna (o della cassetta dei resti) non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui agli articoli 28 e 29 del D.P.R. n.285/90, ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Articolo 19. Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nei Cimiteri frazionali di Badia di Cantignano, Camigliano, Capannori, Castelvecchio di Compito, Carraia, Colle di Compito (vecchio), Colle di Compito (nuovo), Colognora, Coselli, Gragnano, Guamo, Lammari, Lappato, Lunata, Marlia (vecchio), Marlia (nuovo), Massa Macinaia, Matraia, Paganico, Parezzana, Petrognano, Pieve di Compito, Pieve S. Paolo, Ruota, Sant'Andrea in Caprile , Sant'Andrea di Compito, San Colombano, San Gennaro, San Ginese, San Giusto di Compito, San Leonardo in Treponzio, Santa Margherita, San Martino in Colle, San Pietro a Marcigliano, Segromigno Monte, Segromigno Piano, Tassignano, Toringo, Tofori, Valgiano, Verciano, Vorno.

Articolo 20. Disposizioni generali – Vigilanza

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Non è obbligo di prevedere in ciascun cimitero il custode con relativo alloggio, bensì il servizio di custodia, inteso come il complesso di operazioni amministrative di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, nonché delle altre incombenze che nelle diverse parti del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990 a questo vengono specificatamente ascritte.

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Per le operazioni di esumazione, estumulazione nonché per le funzioni di cui agli arti. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/ 1990 n. 285 la responsabilità in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni del caso compete al Comune.

Articolo 21. Reparti speciali nel cimitero

All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

Per particolari circostanze ed in via eccezionale, il Consiglio Comunale può istituire altri reparti speciali per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio medesimo.

Articolo 22. **Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, o quella dei genitori o dei rispettivi figli naturali e/o legittimi.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte sono altresì ricevute le salme delle persone che risultino essere state in vita concessionarie nel cimitero di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 21 salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero Comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

Nei cimiteri sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori circoscrizionali, o che vi siano nate o che risultino avervi avuto la residenza nei tre anni precedenti al decesso.

CAPO II - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 23. **Piano regolatore cimiteriale**

Il piano regolatore cimiteriale recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno vent'anni.

Il Consiglio Comunale adotta il piano regolatore cimiteriale.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'AUSL n 2 , applicandosi al riguardo l' art. 139 del d.lgs. 267/2000

Nella elaborazione del piano dovrà tenersi conto:

- dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati:
- dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate nel primo impianto.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 24. **Disposizioni generali**

I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Nei cimiteri , oltre ai campi di inumazione Comune, sono individuati spazi o zone destinate a: tumulazioni individuali (loculi); manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale), cellette ossario, nicchie cinerarie, ossario Comune e la delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi risulta nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero potrà avere pure aree ed opere riservate a sepolture private e individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/09/90 n. 285 essendo riservata al piano regolatore cimiteriale la determinazione per le sepolture private, della ubicazione, della misura delle aree, dei diversi tipi di opera, delle relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:

- superficie dell'area cm. 100 X cm 250.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

Articolo 25. **Inumazione**

Si definiscono comuni le sepolture per inumazione – come specificamente descritte dal D.P.R. 285/90 –che hanno la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata l'installazione, in sostituzione del cippo ordinariamente previsto, di una lapide verticale in base a tipologie prestabilite, essendo comunque tassativamente vietata la posa di copritomba di alcun genere.

La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, le fosse per inumazione di cadaveri di oltre 10 anni di etá dovranno avere una larghezza di 0.80 metri e una lunghezza di 2,20 metri e distare una dall'altra di almeno 0.50 metri per lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Le casse per l'inumazione dovranno avere le caratteristiche imposte dal D.P.R. 285/90.

Sara il responsabile del servizio ad indicare il punto nel cimitero dove saranno realizzate le inumazioni.

Ai familiari del defunto é lasciata la sistemazione a giardinetto dello spazio riservato ad ogni salma, e la decorazione di detto spazio con verde e fiori.

Articolo 26. **Autorizzazione ad aumentare o diminuire il periodo di inumazione delle salme**

Ai sensi dell'art. 82 DPR 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 2, comma 1 LR 25 febbraio 2000, n. 16, il richiedente presenta domanda, in carta legale, al Comune territorialmente competente.

Il Comune acquisisce quanto segue:

a) Documentazione statistica e tecnica sanitaria relativa alle esumazioni straordinarie effettuate nei termini per i quali si chiede la modifica del turno, e lo stato di mineralizzazione delle salme; la relazione sarà a cura del Direttore dei servizi cimiteriali e conterrà l'elenco delle salme esumate, l'attestazione del loro stato di mineralizzazione, la data di inumazione ed esumazione; la distribuzione deve essere rappresentativa dell'intera superficie del campo di inumazione interessato alla modifica del turno di rotazione; il tempo di interro non dovrà risultare superiore a quello per il quale si chiede la riduzione.
b) Relazione geologica sullo stato del terreno dell'area cimiteriale attestante le particolari condizioni dello stesso che influiscono sullo stato di mineralizzazione delle salme.
c) Parere dell'Azienda USL competente per territorio sulla necessità di ridurre o aumentare il turno.

Articolo 27. **Tumulazione**

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure utili: lunghezza m. 2,25. altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/9/l990 n. 285.

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati; i loculi possono essere a più piani sovrapposti e le tombe possono essere singole, doppie o triple (loculi sovrapposti) ed in nessun caso possono essere vendute se non in presenza di una salma; nel caso che gli aventi diritto optino per una tomba doppia o tripla la prima salma dovrà essere comunque collocata al posto inferiore.; ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione si applicano le norme di cui all'art. 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

II Responsabile del Servizio farà preventivamente costruire le tombe con uno specifico ordine di successione e le numererà d'ufficio in ordine crescente e lo stesso ordine sarà seguito rigidamente per l'assegnazione delle tombe in concessione, non è quindi assolutamente possibile per i familiari della salma o chi per essi di richiedere in concessione un loculo che non sia quello che gli spetta per progressione.

Non é assolutamente possibile la concessione di un loculo per deporvi resti mortali in cassettina che potranno essere collocati solo in celletta ossaria o in loculo già in concessione.

Nel caso in cui gli aventi diritto intendano sottofondare una tomba già di sua concessione per tumularvi un'ulteriore salma dovrà fare richiesta all'Ufficio Tecnico tempestivamente cosi che lo stesso possa procedere ad organizzare i lavori di estumulazione (della salma già presente nella tomba) e di muratura necessari per realizzare il nuovo loculo. Potrebbe comunque accadere che alcuni imprevisti, quali maltempo ecc., ritardino i lavori sopraddetti di qualche giorno con la conseguente sosta dei feretri nella cappella cimiteriale, in attesa della tumulazione.

Nel sopracitato caso di sottofondazione le operazioni di estumulazione saranno effettuate ai sensi dell'art. 32 del presente regolamento.

Ogni loculo murato potrà essere rivestito con marmi ecc. rispettando l'estetica del cimitero ed eventuali prescrizioni preesistenti ai sensi dell'art. 44 , ed a discrezione del responsabile del servizio, quando ritenga che ciò non sia stato fatto, lo stesso dovrà essere rimosso a cura del concessionario.

Articolo 28. **Deposito provvisorio**

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro e' provvisoriamente deposto in apposito loculo, se disponibile, previo pagamento del canone stabilito.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi: a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità: b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private; c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

La durata del deposito provvisorio è limitata al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati purchè sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo Comune. La salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Le esumazioni e le estumulazioni si eseguono in ottemperanza alle norme del D.P.R. 10.09.1990 N° 285 e ad esse si applicano le disposizioni contenute nella Circolare del ministero della Sanità del 31.07.1998 n° 10.

Articolo 29. **Esumazioni ordinarie**

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, escludendo preferibilmente i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potra':
a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. Sull'esterno del contenitore dovra' essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

Per i resti mortali da reinumare e' consentito addizionare direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purche' tali sostanze non siano tossiche o nocive, ne' inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di reinumazione viene stabilito in:
- cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

Le fosse liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Articolo 30. **Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

L'Ufficio incaricato elabora un elenco annuale delle esumazioni in scadenza, che verrà affisso in ogni cimitero contemporaneamente ad alcuni cartelli che saranno posti nei campi di inumazione interessati per avvertire i familiari della situazione, con indicato l'inizio dei lavori.

I familiari interessati faranno richiesta per recuperare i resti in cassettina ed indicheranno la celletta ossaria o il loculo già di loro concessione (non é possibile concedere una tomba per soli resti mortali) dove intendono

collocare i sopraddetti resti. Nel caso in cui non siano interessati a questo tipo di soluzione i resti saranno messi nell'ossario comune.

Nel caso in cui non siano reperibili i familiari si procede all'esumazione d'ufficio e le ossa che si rinverranno durante le operazioni saranno raccolte a cura del Comune in apposite cassettine zincate e collocate in idoneo locale individuato dal Comune nell'ambito dei cimiteri comunali a disposizione di eventuali aventi diritto interessati al loro recupero per 60 giorni, scaduto infruttuosamente anche tale termine le ossa saranno depositate nell'ossario comune.

Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri non é ancora completa, esso dovrà essere prolungato per il periodo previsto dalla circolare del ministro della sanità n. 10 del 31.07.1998

Articolo 31. **Esumazione straordinaria**

L'esumazione straordinaria delle salme è regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 83, 84, e 85del D.P.R. 285/90

Le esumazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del competente organo della ASL, o di personale tecnico da lui delegato e alla presenza dal responsabile del servizio di custodia cimiteriale e svolte in seguito a richiesta , e si distinguono in:

- Richiesta di Autorità Giudiziaria, eseguibile in qualsiasi periodo dell'anno previo esperimento di idoneo provvedimento autorizzativo;
- Richiesta di un familiare , escludendo di norma i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, purché entro 180 giorni dalla data di sepoltura ovvero trascorsi e compiuti 6 anni dalla data di sepoltura della salma, tale operazione é subordinata a presentazione di richiesta al Sindaco, autorizzata con dichiarazione di "alcun pregiudizio per la pubblica incolumità" da parte del responsabile Sanitario locale. Tale operazione sarà sottoposta a pagamento di specifica tariffa cimiteriale.

Gli elementi funerari della tomba quali copritomba, vasi per fiori , lanterne votive ecc. dovranno essere rimossi a cura della famiglia almeno 15 giorni prima delle operazioni di esumazioni, nel caso ciò non sia fatto gli operatori cimiteriali provvederanno al loro smaltimento.

Articolo 32. **Estumulazione**

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, allo scadere della concessione a tempo determinato, secondo la programmazione del Servizio Cimiteri.

Entro il mese di settembre di ogni anno viene predisposto lo scadenzario delle concessioni in scadenza nell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene esposto presso ciascun cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti.

Le estumulazioni ordinarie sono eseguite dal personale addetto ai servizi cimiteriali, ai sensi del primo comma dell'art. 86 del D.P.R. 10.09.1990 n° 285.

Le estumulazioni straordinarie si eseguono prima dello scadere della concessione:

a) su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
b) su richiesta dei familiari interessati, subordinatamente alla autorizzazione del Sindaco, ove si voglia trasportare la salma in altra sepoltura o provvedere alla cremazione.

Le estumulazioni straordinarie debbono essere comunque eseguite alla presenza del competente organo della AUSL di Lucca, o di personale tecnico da lui delegato.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione – fatte salve le richieste di esumazione straordinaria di cui alla lettera b) del precedente comma 5 , ai sensi dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, sussistono diverse possibilita':

a) estumulazione effettuata dopo venti anni dalla tumulazione: il resto mortale deve essere inumato, dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione delle sostanze di cui al paragrafo 2.

b) estumulazione effettuata prima di venti anni dalla tumulazione: il resto o il cadavere deve essere inumato seguendo quanto specificato al punto a) che precede, fatto salvo il periodo di inumazione che ordinariamente e' stabilito in dieci anni, per effetto dell'obbligo di cui all'art. 86/3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990. E' altresi' consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura. In tal caso e' d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilita' del feretro quando il personale dell'A.S.L. che sovrintende alle operazioni cimiteriali constati che le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto "rifascio". E' consentito addizionare al resto mortale particolari sostanze favorenti la scheletrizzazione, come gia' specificato all'art. 29

Fatte salve le ipotesi di cui al comma che precede, qualora allo scadere delle concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario Comune.

Gli aventi diritto possono essere autorizzati, previo parere dei competenti organi dell'ASL, qualora resti mortali di salme estumulate in condizione di completa mineralizzazione a raccogliere i resti mortali in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

Qualora, ai sensi del precedente comma 5 lett. b) i familiari interessati intendano trasportare la salma in altra sepoltura, l'autorizzazione è concessa a condizione che gli stessi non possano procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Articolo 33. **Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente nei limiti di quanto previsto dal precedente art. 4.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento del relativo corrispettivo.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento del relativo corrispettivo. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte viene rimessa ai competenti organi.

Articolo 34. **Raccolta delle ossa**

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario Comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Nel caso in cui non siano reperibili i familiari e le ossa che si rinverranno durante le operazioni saranno raccolte a cura del Comune in apposite cassettine zincate e collocate in idoneo locale individuato dal Comune nell'ambito dei cimiteri comunali a disposizione di eventuali aventi diritto interessati al loro recupero per 60 giorni, scaduto infruttuosamente tale termine le ossa saranno depositate nell'ossario comune.

Articolo 35. **Sostanze e materiali che si rinvengono in occasione di operazioni cimiteriali**

I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono equiparati a rifiuti urbani di cui al Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22. I resti lignei dei feretri, gli oggetti e gli elementi metallici del feretro e avanzi di indumenti rinvenuti dovranno essere avviati per lo smaltimento, previa riduzione alle dimensioni occorrenti, in idoneo impianto di incenerimento, a cura di Ditte autorizzate.

Nel caso di esumazione della salma da campo comune o da estumulazione da colombaro o da tomba esistente , la raccolta dei resti di cassa, zinco, vestiti ecc. e lo stoccaggio degli stessi, dovrà avvenire secondo le disposizioni del Decreto del Ministero della Sanità del 26.06.2000 n° 219.

In particolare I rifiuti da esumazione ed estumulazione debbono essere raccolti separatamente dalle altre tipologie di rifiuti cimiteriali.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione, nonché qualunque altro oggetto venuto a contatto con la salma, durante la fase di raccolta e trasporto, dovranno essere confezionati in appositi sacchi a perdere, muniti di idonea chiusura e di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'ambito cimiteriale.

Sugli appositi sacchi dovrà essere apposta la dicitura "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione".

Il confezionamento deve essere effettuato a bordo scavo.

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art.6, comma 1 lett.m) del D. Lgs. 22/97, nonché il deposito preliminare alle attività di smaltimento, come definito al punto D15 dell'allegato B del medesimo decreto, dei rifiuti di cui al presente articolo, è consentito in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 4 del presente articolo.

L'Amministrazione comunale può individuare un'unico punto di raccolta temporaneo all'interno di un cimitero in apposito spazio protetto.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex articolo 21, comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo.

Nella gestione dei rifiuti di cui al presente articolo deve essere favorito il recupero delle frazioni metalliche costituite da lamiere in zinco e piombo componenti il feretro.

In tal caso il rifiuto da avviare a recupero deve, imballato e posto in stoccaggio all'interno dell'area cimiteriale specificamente adibita al deposito dei Rifiuti di esumazione ed estumulazione.

Le attività e modalità di recupero delle frazioni metalliche sono quelle consentite dalla normativa tecnica e regolamentare emanata con D.M. 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Dovrà essere compilato dal personale addetto l'apposito formulario di accompagnamento al trasporto, che dovrà essere riconsegnato nei termini di legge, per le relative annotazioni sul Registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti.

Il suddetto formulario dovrà essere conservata all'interno dell'Ufficio comunale cimiteri.

Tutte le attività di deposito temporaneo, raccolta, riciclaggio, recupero, smaltimento dei rifiuti da esumazione ed estumulazione, nonché degli altri rifiuti derivanti dall'ordinario svolgimento delle attività cimiteriali si applicano, in relazione alle specifiche tipologie, le norme regolamentari e tecniche attuative del D. Lgs 22/97 che disciplinano la gestione dei rifiuti.

In ogni caso, tutte le fasi del trasporto dei rifiuti cimiteriali, pericolosi e non, debbono avvenire nel rispetto della normativa inerente l'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché di tutte le altre norme vigenti in materia.

Al fine del presente Regolamento si definiscono:

rifiuti cimiteriali: i rifiuti derivanti da esumazioni ed estumulazioni, nonché degli altri rifiuti derivanti dalle attività svolte in ambito cimiteriale, come definiti dall'art.7 comma 2 lettera f) del D.Lgs 22/97 e successive modificazioni e integrazioni e Decreto Ministero della Sanità n° 219 del 26 giugno 2000, con esclusione dei rifiuti vegetali.

In particolare, i rifiuti cimiteriali sono costituiti dalle seguenti frazioni (art. 2 lettera e) D.M. 219/2000):

1. rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
   1.1. assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
   1.2. simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es.maniglie);
   1.3. residui di indumenti appartenuti alla salma, imbottiture e frazioni tessili similari posti a corredo funebre;
   1.4. resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
   1.5. resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);
   1.6. altre componenti e/o accessori contenuti nelle casse utilizzate per l'inumazione e/o la tumulazione

2. rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
   2.1. parti di tumulo (o di cippi): le porzioni lignee, materiali lapidei ornamentali e frammenti di materiali in laterizio, che costituivano la parte soprassuolo della sepoltura o l'apparato di chiusura del colombario, ivi comprese, scritte e parti di scritte poste ad ornamento delle lapidi, altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione o inumazione;
   2.2. rifiuti di materiale inerte a base terrosa o lapidea: materiali lapidei provenienti da lavori edili di costruzione o ristrutturazione di manufatti cimiteriali ed altri materiali inerti provenienti dall'attività di demolizione di tumuli, colombari od ossari.

Articolo 36. **Oggetti da recuperare**

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura del responsabile del servizio di custodia

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio economato che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 37. **Disponibilità dei materiali**

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o In favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2' grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

CAPO V - CREMAZIONE

Articolo 38. **Crematorio**

Il Comune fino a quando non potrà disporre di un proprio impianto di cremazione, si avvale del o degli impianti funzionali più facilmente raggiungibili, previa la stipula di accordi con i gestori dei medesimi.

Articolo 39. **Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del DPR 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate ai sensi della Legge n. 130 del 30 Marzo 2001.

L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

Nel caso di cremazione di salma per la quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, al rilascio dell'autorizzazione è competente il sindaco del luogo ove è sepolta la salma.

Per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione l'ufficio che istruisce la pratica, è tenuto a verificare la presenza di:

1. documento nel quale sia espressa la volontà della cremazione.

   Tale documento può consistere in uno dei tre seguenti:

   1.1. disposizione testamentaria (testamento in forma olografa o reso e depositato presso un notaio);

   1.2. atto scritto con sottoscrizione autenticata (vedasi art.79/3 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990) dal quale risulti la volontà del coniuge o parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, che, in assenza di volontà contraria del de cuius, intende dar corso alla cremazione della salma di che trattasi;

1.3. l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

1.4. in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile (l'art. 77 del codice civile riconosce vincoli di parentela entro il sesto grado, con la prevalenza della volontà del coniuge) e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

Sussistono alcune situazioni, in relazione alla ipotesi sopra individuata, e cioè nel caso di dichiarazione di volontà del coniuge o dei parenti più prossimi:

- condizione essenziale è che il de cuius non abbia espresso per iscritto contrarietà alla cremazione;
- è prevalente la volontà del coniuge se in vita;
- se invece hanno titolo i parenti, occorre la volontà congiunta di quelli in grado più prossimo.
- A migliore precisazione si riportano alcune modalità di comportamento a fronte di particolari casi, quali:

2.1. Dichiarazione del coniuge in stato di separazione.

Se la sentenza di separazione non è passata in giudicato (vale a dire, se non esiste sentenza di divorzio) è al coniuge che viene riconosciuto il diritto di espressione di volontà.

2.2. Dichiarazione del coniuge il cui matrimonio venne contratto in seconde nozze. Ha facoltà esclusiva di esprimersi.

2.3. Dichiarazione dei genitori e dei figli del de cuius.

2.4. In mancanza del coniuge, il primo grado è quello dato dai genitori e dai figli. Nei casi di soli genitori è necessaria la manifestazione della volontà (congiunta o con atti separati) di entrambi, laddove siano in vita. Nel caso di concorrenza di genitori e di figli del de cuius, trovandosi essi sullo stesso piano, è necessaria la manifestazione di volontà di tutti gli interessati. Nel caso che uno o più dei figli del de cuius sia minore, si rimanda al successivo punto 15..5.

2.5. Ove il de cuius sia minore, la manifestazione di volontà alla cremazione deve essere espressa da entrambi i genitori congiuntamente. Si ha espressione congiunta di volontà anche quando sia resa con atti separati.

2.6. Dichiarazione di minore.

Il minore non è legittimato a rendere le dichiarazioni di volontà concernenti la cremazione in quanto privo di capacità di agire (art. 2 del codice civile). Quando un minore si trovi nella condizione di soggetto tenuto alla manifestazione della volontà alla cremazione, tale volontà deve essere manifestata da chi ne ha la rappresentanza (art. 320 del codice civile), cioè dai genitori congiuntamente o da quello di essi che ne ha la potestà in via esclusiva (articoli 155, 317 e 317-bis del codice civile) o del tutore (articoli 357 e seguenti del codice civile).

2.7. Dichiarazione di un interdetto.

Se l'interdizione risulta da sentenza passata in giudicato, il soggetto è privo della capacità di agire e non potrà rendere alcuna manifestazione di volontà, ma in suo luogo potrà farlo il tutore (art. 424 del codice civile).

La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo

codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui al punto 1.3, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.

Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

L'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui al punto 1.4 o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni.

E' facoltà dei familiari di persona defunta, avente subito processo di cremazione, di ottenere l'affidamento delle ceneri del " De cuius " , fermo restando il rispetto della volontà espressa dal medesimo , in conformità alla normativa citata.

Le ceneri devono essere conservate in urne sigillate con identificazione dei dati anagrafici del defunto (L. 130 del 30.03.2001 , art. 3 , comma 1. , lettera e), previa autorizzazione, a carattere provvisorio, che verrà rilasciata dall'Ufficio Cimiteri Comunale nel rispetto della volontà espressa dal defunto stesso, o, in mancanza , dal coniuge od altro familiare avente diritto, il quale dovrà assumersi la responsabilità per la custodia delle ceneri, indicando , altresì , l'indirizzo dell'abitazione presso la quale verranno conservate , consentendo l'accesso agli addetti al fine di consentire i relativi controlli con conseguente obbligo di dare tempestiva notizia al predetto Ufficio di eventuali variazioni dell'uno o dell'altro di tali elementi.

1.6. Cinerario comune e nicchie cinerarie.

Per la conservazione delle Urne con i resti della cremazione vengono utilizzati gli ossarietti anche come nicchie cinerarie.

Le urne possono anche essere collocate in appositi spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

Le tariffe che questi enti morali o privati dovessero applicare per la conservazione delle urne devono essere tali che le concessioni anzidette non devono essere fatte oggetto di speculazione e di lucro. Il consiglio comunale deve vigilare su tali tariffe.

L'Ufficio Comunale Cimiteri indicherà il cimitero dotato di un cinerario comune.

Tale edificio, manufatto o costruzione, deve essere adatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ceneri.

Si tratta pertanto di un manufatto nel quale vengono disperse, preferibilmente attraverso un rito apposito, le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stato espresso in vita la volontà del de cuius di scegliere tale forma di sepoltura.

Nel cinerario comune vengono raccolte pure le ceneri nei casi di disinteresse dei familiari alla collocazione in sepoltura dell'urna cineraria.

L'urna cineraria sarà aperta alla presenza di un incaricato del cimitero, per provvedere alla dispersione delle ceneri all'interno del manufatto (cinerario comune); le ceneri rimarranno in forma indistinta.

Tale forma di sepoltura è gratuita.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 40. **Orario**

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale fissato dal Sindaco.

I cimiteri comunali avranno il seguente orario d'apertura:

- dalle ore 8,30 alle ore 17,30 nel periodo compreso tra il 1 Ottobre ed il 31 Marzo;
- dalle ore 8,00 alle ore 20,30 nel periodo compreso tra il 1 Aprile ed il 30 Settembre.

Le operazioni d'accoglimento di feretri e relativa inumazione o tumulazione dovranno avvenire entro le ore 17:30 nel periodo compreso tra il 1 Ottobre ed il 31 Marzo, ed entro le ore 19:30 nel periodo compreso tra il 1 Aprile ed il 30 Settembre.

Dopo l'orario fissato per l'accoglimento feretri, non sarà possibile procedere alle operazioni d'inumazione o tumulazione, ed il feretro sarà collocato in strutture all'interno del cimitero stesso. La salma sarà inumata o tumulata il giorno seguente, se questo cadrà in giorno festivo, si procederà il primo giorno feriale successivo.

Nel caso le condizioni meteorologiche non permettano lo svolgersi delle operazioni di tumulazione o di inumazione la ditta appaltatrice dei servizi cimiteriali é tenuta comunque ad effettuare il servizio d'accoglimento della salma nel cimitero e il feretro sarà collocato temporaneamente nella cappellina, le operazioni di sepoltura saranno rinviate al primo giorno utile feriale successivo.

Articolo 41. **Disciplina dell'ingresso – Divieti**

Nei cimiteri, non si può entrare che a piedi salvo che per motivi di salute od età, il Responsabile della custodia non abbia concesso il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

Nei cimiteri è' vietato l'ingresso:

a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

c) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti;

Articolo 42. **Divieti speciali**

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati:

c) introdurre oggetti irriverenti;

d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;

f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta ai servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni

l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;

m) qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri. un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

E' fatto obbligo ai concessionari di mantenere pulito e decoroso il cimitero avendo rispetto per ogni manufatto ivi esistente.

E' competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale provvedere alla manutenzione delle Cappelline cimiteriali e sopperire ad ogni carenza che provochi il cattivo funzionamento del cimitero stesso. Le cappelline devono rimanere chiuse ed é fatto divieto a chi non sia espressamente incaricato dall'Ufficio Tecnico Comunale, di avervi accesso e di utilizzarle come deposito per qualsiasi altro scopo diverso da quello d'accoglimento delle salme o di celebrazioni di funzioni.

L'illuminazione delle tombe é affidata dall'Amministrazione Comunale a ditte specializzate nel settore, mediante appalto regolato da apposita convenzione.

E' fatto divieto a chiunque non sia espressamente autorizzato dall'Ente Comunale di collocare lumi o cavi elettrici all'interno del cimitero per qualsiasi scopo o utilizzo.

E' vietato da parte del privato costruire, porre in opera materiali o eseguire lavori di qualsiasi entità senza l'autorizzazione espressa da parte dell'Ufficio Tecnico e sotto la sorveglianza degli addetti ai servizi cimiteriali.

Articolo 43. **Riti funebri**

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile della custodia.

Articolo 44. **Sopraelevazioni, rivestimenti marmorei, epigrafi, monumenti ,ornamenti, sulle tombe, nei campi comuni**

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta in relazione al carattere del cimitero; in particolare per i nuovi cimiteri e gli ampliamenti di quelli esistenti è in vigore una serie di prescrizioni approvata dall'Amministrazione comunale:

- per l'ampliamento del Cimitero di Lammari delibera di G.M. n° 378 del 14.03.1996
- per l'ampliamento degli altri Cimiteri frazionali delibera di G.C. n° 42 del 21.02.2002.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

In caso di dispute tra aventi diritto l'Amministrazione s'intenderà estranea ad azioni che ne conseguano.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

L'altezza d'ogni fila di tombe dovrà essere uniforme, evitando di norma la creazione di dislivelli da una tomba all'altra.

E' ammessa la deroga al comma precedente nei cimiteri prossimi all'esaurimento ove sia necessario reperire posti disponibili per le tumulazioni, comunque sempre a discrezione del responsabile del servizio.

E' ammessa la sopraelevazione di una tomba per ricavare un loculo aggiuntivo, quando non sia possibile, per ostacoli di natura tecnica, come la mancanza di spazio adeguato per le operazioni di scavo e di costruzione, a condizione che venga verificato con apposito sopralluogo le suddette condizioni, non venga alterato l'allineamento preesistente tra gli altri manufatti e sia rilasciato nulla osta da parte dell'Ufficio Tecnico.

Di norma, preventivamente all'ipotesi della sopraelevazione deve essere verificata la possibilità di effettuare la sottofondazione della tomba, che da singola può diventare doppia o tripla, mediante richiesta di estumulazione straordinaria della salma che vi era stata precedentemente collocata, ai sensi dell'art. 32 del presente Regolamento.

Non sono a carico dell'impresa appaltatrice dei Servizi Cimiteriali l'apposizione di marmi, o altre coperture sulle sepolture o la rimozione degli stessi anche quando ciò sia necessario per la tumulazione di un'ulteriore salma in una tomba già esistente.

L'applicazione e la rimozione dei marmi sono a cura esclusiva dei titolari della tomba. I lavori di modifica per sopraelevazione o sottofondazione della tomba potranno essere effettuati solo quando saranno stati rimossi i marmi a cura del titolare della concessione.

L'apposizione di marmi o monumenti destinati a rivestire la tomba é a totale carico dei concessionari previa autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico. Tali marmi non potranno in nessun caso eccedere sia in larghezza sia in lunghezza le dimensioni della tomba e comunque la stessa dopo il rivestimento non potrà superare le dimensioni di cm. 100 x 250, inoltre l'eventuale marmo frontale dovrà essere attaccato alla tomba mediante l'utilizzo di 4 borchie agli angoli cosi da permettere la rimozione dello stesso e la sua ricollocazione senza creare problemi derivanti da eventuali rotture che si verificherebbero se vi fosse attaccato in altri modi.

I marmisti o comunque chi provvederà al rivestimento della tomba dovrà verificare presso l'Ufficio Cimiteri Comunale le prescrizioni sull'uso dei materiali e sugli ingombri massimi delle lapidi.

I monumenti da collocare sulle tombe dovranno armonizzarsi con le caratteristiche del cimitero e con gli altri manufatti vicini. Gli stessi non potranno in nessun caso superare i cm.120 d'altezza a partire dal piano tomba, salvo i casi in cui i regolamenti specifici nei nuovi ampliamenti cimiteriali prevedano misure più restrittive , e dovranno essere sottoposti all'esame del responsabile del servizio cimiteri.

Per ogni colombaro ceduto in locazione é fornita dal Comune una lastra di marmo per la chiusura dello stesso compresa nel prezzo. La rimozione di detta lastra al momento della tumulazione della salma é a carico dell'Impresa che detiene l'appalto per la costruzione delle tombe nel cimitero in questione. Su di essa possono essere poste previa autorizzazione, iscrizioni, fotografia, lampade, vasi portafiori ecc..., che nei gruppi di loculi di nuova costruzione dovranno essere conformi ai modelli stabiliti.

E' fatto assoluto divieto ai concessionari di sostituire la lastra già esistente con altra di qualsiasi dimensione o colore.

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i marmi, i rivestimenti, i monumenti, le lapidi, i copritomba ecc.., in contrasto con le norme suddette e quando siano indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate, potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti – quali corone, vasi, piante ecc. – che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi.

Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'Albo comunale per un mese, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.

.

Articolo 45. **Fiori e piante ornamentali**

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura. di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, cosa da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 46. **Sepolture private**

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);

b) sepolture per famiglie e collettività (tombe a più posti);

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dai competenti organi comunali.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione. le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

La concessione é regolata da schema-tipo approvato dalla Giunta Comunale.

Ogni concessione del diritto d'uso d'aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- l'individuazione della natura della concessione
- le clausole e le condizioni della medesima;
- le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso;
- il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata la/e persona o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore
- i concessionari/e
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

La concessione dei permessi di costruzione e di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi, è data in qualsiasi tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione, fermo restando che tale concessione non può essere rilasciata a soggetti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

Articolo 47. **Durata delle concessioni**

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

La durata è fissata:

a) in 75 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e/o collettività (cappelline gentilizie)

b) in 50 anni per gli ossarietti e le nicchie cinerarie individuali;

c) in 50 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali effettuate tramite tumulazione;

A richiesta degli interessati è consentito un primo rinnovo per un periodo di tempo pari a 25 anni dietro il pagamento del canone di concessione stabilito.

E' concesso un secondo rinnovo, per un periodo di tempo pari a 25 anni e dietro il pagamento del canone di concessione stabilito, solo nel caso che negli ultimi 50 anni, antecedenti la scadenza della concessione, nel sepolcro vi sia stata effettuata una nuova tumulazione.

Dalle suddette limitazioni sono escluse le sepolture poste all'interno delle cappelle gentilizie per le quali non sono previsti limiti al numero di rinnovi.

La richiesta deve essere presentata prima della scadenza della concessione.

Il corrispettivo che dovrà essere corrisposto dal titolare per il rinnovo della concessione, sarà contenuto in un terzo del canone spettante per una nuova concessione, di cui alle lettere a), b), c) del 2° comma del presente articolo, secondo le tariffe vigente al momento della richiesta e approvate dalla Giunta Comunale.

L'atto di concessione indica la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o della prima sepoltura, se antecedente.

Articolo 48. **Modalità di concessione**

La sepoltura, individuale privata di cui al secondo comma, lettera c) dell'art. 47, può concedersi solo in presenza della salma.

La sepoltura, di cui al secondo comma, lettera b) dell'art. 47, può concedersi in qualsiasi tempo per la collocazione di urne contenenti le ceneri provenienti da cremazione, di cassettine di zinco nelle quali sono contenuti i resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 70 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto.

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al secondo comma, lettera a) dell'art. 47, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 49. **Uso delle sepolture private**

Il diritto d'uso delle sepolture private, di norma, è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc..), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

La famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini - ed eventualmente per le salme di coloro cui venga riconosciuta, dallo stesso concessionario una particolare benemerenza - la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, o in caso di morte dai suoi eredi, con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 allegata alla relativa istanza.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all' uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi suesposti.

Contro la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto di uso della sepoltura diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza pretendere alcun diritto in merito alle distanze o allo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per le esigenze del cimitero.

Articolo 50. **Manutenzione**

La manutenzione delle sepolture private è onere del concessionario.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che anche al Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile una opportuna sia per motivi di decoro sia di sicurezza o d' igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra (corpi dei loculi), il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

1. lo spazio e le parti decorative costruite o installati e dai concessionari;

2. lo spazio per l' ordinaria polizia.

Articolo 51. **Manufatti e aree destinate alle sepolture per famiglie e/o collettività - Termini**

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'art. 47 comma 2° lettera a) (manufatti e aree destinate alle sepolture per famiglie e/o collettività (cappelle gentilizie) impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal presente regolamento e dall'esecuzione delle opere relative entro ventiquattro mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per particolari motivi, oggetto comunque di specifica valutazione, può essere concessa, a termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.

Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal Capo XXI "Sepolcri privati fuori dai cimiteri" articoli dal 101 al 105 del DPR 285/90 (art. 2, comma 1 LR 25 febbraio 2000, n. 16). La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti solo nel caso siano attorniate per un raggio di mt. 200 da fondi di proprietà della famiglia che ne chiedono la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.

Venendo meno le condizioni di cui sopra, i titolari della concessione decadono dal diritto di uso delle cappelline.

In particolare dovranno essere seguite le seguenti procedure in conformità dalla delibera di Giunta Regionale n° 395 del 22.04.2002 e 599 del 10.06.2002:

Il richiedente presenta domanda, in carta legale, al Comune.

Il Comune acquisisce quanto segue:

1. Certificato di morte e copia del certificato di morte ISTAT

2. Documentazione relativa alla costruzione della tomba:

    2.1. Se trattasi di loculo:

    · Planimetria in scala 1:500 della zona destinata ad accogliere la tomba, con l'indicazione dell'ubicazione della stessa;

    · Particolari costruttivi ed architettonici della tomba in scala 1:20 (piante e sezioni quotate);

    · Relazione tecnica contenente la descrizione della sepoltura e la dichiarazione di adeguamento alle seguenti prescrizioni:

    lo spessore delle pareti in loculo deve essere di almeno 40 cm, a meno che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi tanto le solette che i tramezzini debbono avere lo spessore non inferiore a cm 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e a gas .La chiusura del tumulo deve essere realizzata in mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm. 15, sempre intonacati nella parte esterna. E' permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica. Dimensioni minime del loculo cm.225x75x70 (altezza).

    2.2. Se trattasi di nicchia–ossario o nicchia cineraria:

    - Rilievo in scala 1:100 (planimetria dell'edificio destinato ad accogliere la nicchia, con l'indicazione del luogo ove verrà collocata la cassetta –ossario o il cinerario e pianta e sezione della nicchia)

3. Concessione o licenza edilizia, se la tumulazione deve essere realizzata in Case Generalizie, Istituti Religiosi e simili.

4. Nulla osta della competente Autorità Ecclesiastica (Curia Vescovile), con particolare riferimento all'art. 1242 del codice di Diritto Canonico, qualora la tomba sia in luogo di culto.

5. Biografia dell'estinto che illustri i meriti per cui si richiede la tumulazione fuori del cimitero.

6. Nulla osta dei familiari, qualora la domanda sia fatta da persona estranea alla famiglia del defunto.

PARERI:

1. Parere del Comune, motivato con riferimento ai meriti del "de cuius".

2. Parere igienico-sanitario rilasciato dall'Azienda USL territorialmente competente sull'idoneità igienico sanitaria della sepoltura e sulla rispondenza di questa ai requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

3. Parere della Sovraintendenza ai beni culturali ed ambientali, qualora la realizzazione della tumulazione privilegiata richieda interventi ad edifici monumentali.

Articolo 52. **Autorizzazioni relative all'impiego di speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e la strutturazione dei cimiteri, o per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti**

Ai sensi dell'(art. 106 DPR 10 settembre 1990, n. 285; art. 2, comma 1 LR 25 febbraio 2000, n. 16 il richiedente presenta domanda, in carta legale.

Il comune acquisisce il parere dell'A.U.S.L. territorialmente competente. Nel caso di zone cimiteriali da ristrutturare, alla richiesta dovrà essere allegata la necessaria documentazione tecnica:

a) planimetria in scala 1:500 del cimitero interessato alla ristrutturazione, con l'indicazione del numero di posti salma autorizzabile e separazione dei posti salma, e le caratteristiche di spessore e separazione fra i posti salma;
b) perizia geologica con indicazione della profondità della falda idrica.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 53. **Divisione, Subentri**

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti e con l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per se e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non concessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste e dichiarazioni sono comunque recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente l' esercizio del diritto d' uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l' unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 49 sono tenuti a darne comunicazione entro dodici mesi

dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi e quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 49, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nella richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 49 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi i quindici anni, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione, fatto comunque salvo il rispetto del periodo residuo di concessione.

Articolo 54. **Rinuncia a concessione a tempo determinato e perpetue.**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepolture individuale a tempo determinato, purché la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stato occupata, la salma sia trasferita in altra sede nell'ambito dello stesso cimitero o in altro cimitero comunale, fermo restando il pagamento degli oneri di concessione per la nuova sistemazione. In tali casi, ed esclusivamente per le concessioni di durata cinquantennale, non spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, nessun rimborso della parte residuale del canone versato.

Negli altri casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore sei mesi di residua durata;

- per concessione perpetua in misura pari ad 1/10 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'ufficio tecnico comunale, come disposto dal terzo comma dell'articolo 55.

La rinuncia non può esser soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 55. **Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, salvo i casi di decadenza, quando:

a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero da salme, ceneri o resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinunciante, la sola restituzione del deposito cauzionale-ove versato.

Qualora sia richiesto dal concessionario, il Comune ove abbia interesse a mantenere o proseguire la realizzazione della costruzione, nel solo caso in cui sia riconosciuta la pubblica utilità del manufatto, verrà effettuata una valutazione di congruità da parte dei propri uffici, al fine di offrire al medesimo un equo indennizzo commisurato al rapporto dei posti resi disponibili e/o allo stato delle opere e al costo per il completamento delle stesse. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

La rinuncia non può esser soggetta a vincoli o a condizione alcuna

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, L'ESTINZIONE

Articolo 56. Revoca, trasferimento della sepoltura e interventi in aderenza.

Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del DPR 10.09.1990 n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per l'ampliamento modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, provvedendo d'Ufficio a concedere una nuova area, agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione e di un equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova e il costo per la ricostruzione del sepolcro.

Della determinazione assunta per l'esecuzione di quanto sopra dovrà essere data notizia al concessionario, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di sessanta giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale intenda costruire in aderenza a manufatti esistenti di sepolture individuali, per ricavare nuovi loculi, per opere necessarie al miglior utilizzo del cimitero e/o per esigenze di pubblico interesse, verrà provveduto alla rimozione dei rivestimenti lapidei, posti lateralmente alla tomba, che saranno conservati a disposizione dei concessionari per sei mesi nei locali del cimitero, se presenti, o in altro luogo all'interno del perimetro del camposanto; nessun rimborso è riconosciuto per tale operazione, ne per eventuali danneggiamenti ai marmi rimossi. Trascorso tale periodo senza che nessuno rivendichi i rivestimenti asportati, gli stessi verranno smaltiti presso discarica autorizzata.

L'Amministrazione Comunale non è obbligata alla preventiva informazione ai concessionari delle tombe interessate dai lavori a confine; saranno comunque edotte le maestranze in merito alla corretta procedura da tenersi per cautelare le originarie sepolture da eventuali nocumenti.

Nella sola eventualità che la tomba esistente venisse deteriorata, a seguito delle sopra esposte operazioni, sarà risarcito il danno procurato dall'impresa appaltatrice del servizio.

Articolo 57. Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione,

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione,

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati dei diritto d'uso della sepoltura.

d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.

f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili, dal Dirigente competente o se delegato dal Responsabile del Servizio Cimiteri

In casi di irreperibilità il provvedimento di revoca é preceduto da diffida posta sul manufatto, su cartelli ben visibili di fronte alla tomba e all'entrata del cimitero, oltre che essere affisso all'albo pretorio comunale per un periodo di 90 giorni.

Di norma, quando le condizioni lo permettano, la diffida e le dichiarazioni di decadenza, saranno inoltre esposte nei giorni 1 e 2 Novembre su appositi cartelli che saranno posti in luogo visibile a tutti,

Nel caso in cui il Responsabile del Servizio ritenga che una tomba versi in condizioni tali da poter arrecare danno a cose o a persone interverrà immediatamente per eseguire i lavori che riterrà necessari, al fine di rimuovere il pericolo, dopodiché procederà ad avvisare i familiari, i quali dovranno pagare le spese di manutenzione eseguite e provvedere al suo mantenimento. Nel caso non si rintraccino i familiari si procederà come nel caso della decadenza di cui alla lettera e) del primo comma del presente articolo.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

Articolo 58. **Provvedimenti conseguenti la decadenza**

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo Comune, ossario Comune, cinerario Comune nonché la conseguente demolizione delle opere o il restauro a seconda dei casi, restando le opere nella piena disponibilità del Comune.

In particolare i resti mortali, qualora siano riducibili, saranno inseriti in apposita cassettina di zinco ed inserita negli ossari per un periodo di un anno, a disposizione dei familiari. Gli aventi diritto potranno nel termine di un anno dalla data dell'estumazione e /o esumazione richiede la concessione dell'ossario nel quale sono stati riposti provvisoriamente i resti mortali, o rinunciare a tale opportunità; in quest'ultimo caso il Comune sarà libero di trasferire i suddetti resti nell'Ossario Comune.

Una volta liberato il manufatto tornerà nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti ed indennizzi, anche per le opere eventualmente compiute , per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente Codice Civile.

Articolo 59. **Estinzione**

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell' art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepoltura per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune secondo le modalità descritte nel successivo art. 60.

Articolo 60. **Adempimenti in seguito al mancato rinnovo della concessione :**

Ogni anno in occasione della commemorazione dei defunti 2 novembre, verrà affisso in prossimità dell'accesso al cimitero l'elenco di tutte le concessioni scadute e in scadenza nell'anno in corso ed affisso all'albo pretorio comunale per un periodo di 60 giorni, affinché gli aventi diritto provvedano al rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 47 del presente regolamento o comunichino le rispettive intenzioni nei confronti dell'area concessa.

Qualora gli interessati non fossero reperibili l'avviso di scadenza è posto sul manufatto o in prossimità dello stesso su cartello ben visibile oltre che riportare il/i nominativo/i dei defunto/i nell'elenco di cui al comma precedente esposto in prossimità dell'accesso al cimitero ed affisso all'albo pretorio comunale per un periodo di 60 giorni, e comunque sarà assicurata la sua affissione nei giorni 1 e 2 Novembre.

Trascorso inutilmente un anno dalla scadenza della concessione senza che gli aventi diritto abbiano inoltrato al Sindaco la richiesta di rinnovo, l'amministrazione comunale procederà come di seguito:

- nel caso di mancato rinnovo della concessione, ma gli aventi diritto abbiano avanzato richiesta di recupero dei resti mortali, si procederà all'estumulazione delle salme che verranno ridotte in apposite cassettine e collocate in una celletta ossario o in altro loculo già in concessione. In questo caso i familiari dovranno sostenere tutte le spese relative all'estumulazione e alla successiva collocazione della cassettina nel loculo indicato.

- nel caso di mancato rinnovo della concessione, in assenza di qualsiasi richiesta in merito, si procederà all'estumulazione delle salme a cura e spese del Comune e i resti verranno collocati nell'ossario comune, in questo caso la tomba tornerà nella piena disponibilità del Comune.

Una volta liberato il manufatto tornerà nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti ed indennizzi, anche per le opere eventualmente compiute , per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente Codice Civile.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 61. Accesso al cimitero

Al Comune compete, in via esclusiva, l'esecuzione delle opere interne cimitero, potendo comunque autorizzare l'intervento di privati imprenditori in possesso dei requisiti di legge.

E' comunque tassativamente vietato alle imprese autorizzate svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento in quanto compatibili.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria e pulizia del cimitero e degli spazi attigui il Comune può avvalersi dell'ausilio e collaborazione di gruppi e/o Associazioni di volontariato ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato" disciplinando i relativi rapporti tramite convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della stessa legge e che dimostrino attitudine e capacità operativa.

Articolo 62. Autorizzazioni e permessi di costruzione di cappelle gentilizie

Secondo i termini previsti dall'art. 51 del presente regolamento i singoli progetti di costruzione di cappelle gentilizie debbono essere approvati dalla Amministrazione Comunale nel rispetto delle norme sui vincoli di natura ambientale e paesaggistica, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro; il numero massimo dei loculi da prevedere all'interno della cappella non può superare il numero di 10.

Le cappelle - e le sepolture private in genere - non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale debbono essere espressamente autorizzate.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

I progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati con le modalità e nei termini previsti dalla legislazione vigente, dalla Commissione Edilizia e/o Collegio ai sensi dell'art.10 L.R. 52/99, secondo le disposizioni di cui ai capi XIV e XV del DPR 10.09.1990 n.285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.

I progetti di costruzione devono essere presentati, per l'approvazione entro 6 mesi dalla stipula del contratto di concessione.

L'Amministrazione procederà alla verifica dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. In caso di non ottemperanza l'Amministrazione Comunale provvederà previa diffida, alla decadenza della concessione in oggetto.

Articolo 63. **Responsabilità - Deposito cauzionale**

I concessionari delle sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune e/o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati, alla presentazione di una Polizza fidejussoria che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, azione di terzi o causa di forza maggiore e alla corretta esecuzione delle opere , con i seguenti massimali :

- corretta esecuzione delle opere importo pari al canone di concessione maggiorato del 100%
- danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti €. 500.000,00
- detta polizza deve altresì prevedere, a favore del Comune, la garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di agibilità con un massimale di €. 1.000.000,00; la copertura dovrà decorrere dalla data della concessione e cessare con la data di emissione del certificato di collaudo e di agibilità.

Articolo 64. **Recinzione aree - Materiali di scavo**

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

I marmisti e gli altri operatori edili che eseguono il rivestimento delle tombe di sepolture individuali, devono trasportare i materiali di scavo e di rifiuto alle discariche Autorizzate o al luogo indicato dall'Ufficio.

I contravventori saranno puniti con l'emissione di una sanzione amministrativa a norma dell'art. 6 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 29.1.2002.

Articolo 65. **Introduzione e deposito di materiali**

E' permessa la circolazione dei veicoli dell'impresa per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari autorizzati essendo comunque la sosta consentita per il tempo strettamente necessario.

E’ vietato attivare sull’area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 66. **Orario di lavoro**

L’orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente ufficio comunale.

E’ vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall’ufficio.

Articolo 67. **Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

Nel periodo dal 26 ottobre al 5 novembre è tassativamente sospeso ogni intervento edilizio all’interno dei Cimiteri.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 68. **Vigilanza**

L’Amministrazione Comunale vigila e controlla che l’esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati potendo impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell’adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

A lavori ultimati deve essere accertata la regolare esecuzione delle opere di costruzione di cappelle gentilizie e disposta, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

Articolo 69. **Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

Il personale dei Cimiteri, dei gruppi e associazioni di volontariato convenzionati con l’Amministrazione Comunale per la pulizia e la manutenzione è tenuto all’osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Il personale dei cimiteri è comunque tenuto:

a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti dei pubblico;

b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

Al personale suddetto è vietato:

a) eseguire, all’interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all’interno dell’orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte

c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 70. **Funzioni – Licenza**

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le Parrocchie ed enti di culto;

b) fornire feretri e gli accessori relativi,

c) occuparsi della salma;

d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all' art. 115 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 Settembre 1990, n.285.

Articolo 71. **Divieti**

E' fatto divieto alle imprese:

a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per alto motivo privato;

d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 72. Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, negli appositi spazi individuati dal Piano dei cimiteri.

Articolo 73. Mappa

L'amministrazione è tenuta a redigere e conservare una mappa/registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

E' consentita la tenuta con sistemi informatici delle registrazioni di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990.

In tal caso i registri di cui all'art. 52 vengono stampati su supporto cartaceo vidimato dal Sindaco, numerato progressivamente, con le usuali procedure già vigenti per gli atti di contabilità.

Copia del supporto magnetico verrà consegnata ogni anno all'archivio comunale con l'indicazione del tracciato dei records.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo Comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) generalità del defunto o dei defunti;
b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
e) gli estremi del titolo costitutivo;
f) la natura e la durata della concessione;
g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 74. **Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

Il personale di custodia è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 75. **Schedario dei defunti**

E' istituito lo schedario dei defunti, che costituisce l'anagrafe cimiteriale.

Lo schedario, sulla scorta del registro di cui all'art.71, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

a) le generalità del defunto;

b) il numero della sepoltura, di cui al comma 6 dell'art. 73.

Articolo 76. **Schedario delle concessioni**

E' istituito lo schedario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

CAPO II - NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 77. **Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 78. **Cautele**

Chi richiede domanda di un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc.., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 79. **Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria**

L'amministrazione comunale, anche alle concrete modalità della gestione di servizi di cui al presente regolamento, individua i compiti e funzioni dei responsabili designati in base al proprio regolamento di organizzazione.

Articolo 80. **Concessioni pregresse**

Salvo quanto previsto dall'art.77 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 81. **Sepolture private e tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio**

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, il consiglio comunale può stabilire le modalità per il riconoscimento dell'immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

Articolo 82. **Rimesse di carri funebri - Norma transitoria**

Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R.10 settembre 1990, n. 285 .

Capannori 12.02.2003